



COMUNE DI SEDEGLIANO

Provincia di Udine

N. 66

COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 (PIAO 2023-2025) - AI SENSI DELL'ART. 6 - D.L. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021

L'anno 2023, il giorno 31, del mese di Maggio, alle ore 13:16, nella Sala Comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Giacomuzzi Dino	Sindaco	Presente
Trevisan Giovanni	Vice Sindaco	Presente
Vatri Lara	Assessore	Presente
Truant Renzo	Assessore	Presente
Valoppi Romina	Assessore	Assente
Glorialanza Moreno	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Comunale dott. Andrea Musto in videoconferenza.

Gli Assessori comunali Giovanni Trevisan, Lara Vatri e Renzo Truant partecipano in videoconferenza.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua qualità di Sindaco, ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA dal Segretario Comunale

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: *“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, ... (omissis)*
- l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* emanato in forza dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”*
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 132/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione emanato in forza dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

Rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022 stabilisce, tra l'altro, all'art. 1, comma 1, **per i comuni con più di 50 dipendenti**, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale,
di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete,
di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 3) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio,

- di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 4) Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - 5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - 6) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - 7) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Visto l'art. 6 del DM 132/2922 “*Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti* a norma del quale:

1. *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), (sottosezione rischi corruttivi) per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*

- a) *autorizzazione/concessione;*
- b) *contratti pubblici;*
- c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) *concorsi e prove selettive;*

e) *processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.*

2. *L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.*

3. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, c. 1, lettere a) (sottosezione struttura organizzativa), b) (sottosezione organizzazione del lavoro agile), e c), n. 2 (sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale).*

4. *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”*

Dato atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 132/2022 stabilisce, all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema distinguendo in relazione al numero di dipendenti in organico:

Sezione di programmazione	Amministrazioni con più di 50 dipendenti	Amministrazioni con meno di 50 dipendenti
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	SI	SI
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE		

E ANTICORRUZIONE		
a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico:	SI	NO
b. Sottosezione di programmazione Performance	SI	NO
c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:	SI	SI con limiti
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO		
a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	SI	SI
b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	SI	SI
c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	SI	limitatamente alla programmazione delle cessazioni
SEZIONE 4. MONITORAGGIO	SI	NO

Considerato che questo Ente alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, pertanto nella redazione del PIAO 2022-2024, si deve tener conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione n. 132/2022 e del Piano Tipo per le amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, sebbene il DM 132/2022 all'art.6 stabilisca che gli Enti con meno di 50 dipendenti non siano tenuti a predisporre la sezione Performance in quanto non richiamata dall'art. 6 del medesimo Decreto, dover comunque procedere alla fissazione di specifici obiettivi al personale con incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa, in coerenza col sistema di valutazione vigente prevedendo quindi la sottosezione Performance;

Preso atto che gli strumenti di programmazione di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022 sono soppressi ed assorbiti nel PIAO solo **per i comuni con più di 50 dipendenti** e che quindi occorre procedere all'approvazione del Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Richiamati:

- L'art. 2, comma 2, “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;
- L'art. 7, comma 1, che “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”
- L'art. 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- all'art. 8, comma 3, che “In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del

presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”.

- L’art. 11, comma 1, il PIAO, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Dato atto che in data 17.04.2023 Con delibera n.14 è stato approvato il bilancio 2023;

Dato atto che le dotazioni strumentali e finanziarie dell’Ente saranno definite con l’approvazione del PEG nella sua parte finanziaria;

Ricordato che

il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all’art. 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del punto 8.2 dell’allegato 4/1 recante “Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio” al D. Lgs. 118/2011, è contenuto all’interno del Documento Unico di Programmazione, sezione Operativa parte seconda, quale strumento di programmazione relativo all’attività istituzionale;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ed in particolare l’art. 2, comma 594, lettera a) che disciplina il “Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio”;
- il DL 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”;
- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, che allegato alla presente deliberazione con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
3. di approvare il Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
6. conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Sedegliano, lì 31 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ANDREA MUSTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Sedegliano, lì 31 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. MARCO GAMBIN

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di approvare la proposta in premessa richiamata;

Con separata votazione, con voti unanimi, palesi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.to Dino Giacomuzzi

Il Segretario Comunale
F.to dott. Andrea Musto

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/06/2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16/06/2023, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Sedegliano, lì 01/06/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2023 al 16/06/2023 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Sedegliano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

- alla data dell'adozione
 alla data di compiuta pubblicazione